

**TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO**  
**SEZIONE PROCEDURE CONCURSUALI**

**RICORSO PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE**  
**DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E PER LA RELATIVA OMOLOGAZIONE**  
**EX ART. 67 E SS. D.LGS. 14/2019**

PER

**MOSCARIELLO GIOVANNA**, nata a Montecorvino Rovella (SA) il 28.5.1953, residente a Deruta (PG), Via Padre Rufino Nicacci n. 2, al momento dell'istanza per la nomina dell'O.C.C., C.F. MSCGNN53E68F481W, rappresentata e difesa come da procura speciale in calce al presente atto dall'Avv. Giuseppe Berellini (C.F. BRLGPP64C23G478P), del Foro di Perugia, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito Perugia, Via Mario Angeloni n. 80/A, ove chiede di ricevere le comunicazioni e le notifiche degli atti e provvedimenti all'indirizzo telematico: "***giuseppe.berellini@avvocatiperugiapec.it***".

**PREMESSO CHE**

- 1) - la ricorrente si trova in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 14/2019 intesa quale "*...stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*";
- 2) - l'istante riveste la qualità di consumatore e pertanto non è soggetta ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942 non avendo mai svolto attività di impresa;
- 3) - non sussistono nella specie le condizioni ostative di cui all'art. 69 del D.Lgs. n. 14/2019, atteso che la Sig.ra Moscariello non ha presentato nei cinque anni precedenti l'odierno ricorso altre domande per accedere a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non ha già beneficiato dell'esdebitazione e comunque non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

AVV. GIUSEPPE BERELLINI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. MARIA ANTONIETTA BELLUCCINI  
AVV. PIETRO DE SIMONE  
AVV. FABIO OROLOGIO  
AVV. FILIPPO TOFI

- 4) - la Sig.ra Giovanna Moscariello non ha subito per cause a lei imputabili uno dei provvedimenti di cui agli art.li 14 e 14-bis della predetta Legge n. 3/2012 come l'impugnazione e la risoluzione dell'accordo con i creditori ovvero la revoca e/o la cessazione degli effetti dell'omologazione del suddetto piano di ristrutturazione del debito;
- 5) - per una serie di concomitanti fattori molto gravi e sfavorevoli, di seguito meglio dettagliati, si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dalla ricorrente ed il patrimonio prontamente disponibile o liquidabile per farvi fronte, che di fatto hanno reso non più possibile i diversi adempimenti alle scadenze originariamente pattuite;
- 6) - la ricorrente, con un figlio a carico in gravi condizioni di salute e per queste dichiarato interdetto (del quale è anche tutore), nel rispetto del dettato normativo si è determinata a presentare istanza di nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento presso l'Ufficio della Volontaria giurisdizione del Tribunale di Spoleto (**doc. 1**) al fine di ottenere la designazione di un professionista abilitato a svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi (O.C.C.), così da poter usufruire delle procedure e delle tutele previste dalla legge vigente in materia;
- 7) - all'esito di tale istanza, con provvedimento in data 6.10.2023 il Giudice Dott.ssa Sara Trabalza ha nominato quale Gestore della Crisi da sovraindebitamento il Dott. Federico Pastore, iscritto all'Ordine dei Commercialisti di Perugia al n. 550 (**doc. 2**), che ha accettato l'incarico conferito (**doc. 3**);
- 8) - la Sig.ra Moscariello, con l'assistenza del proprio difensore, ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione di fattibilità del piano di cui all'art. 68, comma 2, Legge n. 14/2019 ai fini della verifica della sostenibilità e dunque credibilità della proposta formulata dal debitore ricorrente;
- 9) - l'O.C.C. nominato Dott. Federico Pastore ha acquisito tutte le informazioni previste dalla legge e comunque ritenute utili ai fini dello svolgimento dell'incarico giudiziale assegnato e pertanto ha redatto e consegnato la propria relazione di fattibilità del piano di ristrutturazione debitoria, valutando e distinguendo in modo compiuto:
- a) le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
  - b) le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

AVV. GIUSEPPE BERELLINI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. MARIA ANTONIETTA BELLUCCINI  
AVV. PIETRO DE SIMONE  
AVV. FABIO OROLOGIO  
AVV. FILIPPO TOFI

- c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione acclusa alla presente ricorso;
- d) il presunto ammontare dei costi della procedura;
- e) se il soggetto finanziatore avesse o meno tenuto conto del cd. merito creditizio del debitore, valutando nello specifico il reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;

Tutto ciò premesso,

la Sig.ra **GIOVANNA MOSCARIELLO**, tramite lo scrivente difensore, intende proporre all'intestato Tribunale di Spoleto il presente "*piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore*" e dunque ottenere l'ammissione alla relativa procedura di cui all'art. 67 e ss. del D.Lgs. n. 14/2019, i cui punti salienti per comodità di esposizione vengono di seguito riassunti.

### **SOMMARIO**

- 1) - **CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO: GRAVE STORIA FAMILIARE DELLA RICORRENTE; FATTORI CONCORRENTI NEGATIVI SOPRAVVENUTI;**
- 2) - **LEGITTIMAZIONE DELLA RICORRENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA; SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI; ASSENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE; COMPETENZA PER TERRITORIO;**
- 3) - **ELENCO DELLE ATTIVITA' - FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA PROCEDURA;**
- 4) - **IL FABBISOGNO MENSILE DELLA RICHIEDENTE - ELENCO DELLE SPESE CORRENTI NECESSARIE PER IL PROPRIO SOSTENTAMENTO;**
- 5) - **ELENCO DELLE PASSIVITA'; - SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO - DISTINZIONE DEI CREDITORI PER CLASSI;**
- 6) - **INSUSSISTENZA DI ATTI DISPOSITIVI DELLA RICORRENTE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO - PENDENZA DI UNA PROCEDURA ESECUTIVA PROMOSSA DALL'I.N.P.S. DI PERUGIA (PIGNORAMENTO PRESSO TERZI TRIBUNALE DI SPOLETO R.G. N. 621/2023 – G.E. DOTT.SSA CIPOLLONI);**
- 7) - **LA PROPOSTA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DELLA SIG.RA GIOVANNA MOSCARIELLO;**
- 8) - **SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA - SUSSISTENZA DEL CD. MERITO CREDITIZIO - COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA E DUNQUE DEPOSITATA A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DI RISTRUTTUAZIONE DEI DEBITI EX ART. 67 E SS. D. LGS. 14/2014.**

AVV. GIUSEPPE BERELLINI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. MARIA ANTONIETTA BELLUCCINI  
AVV. PIETRO DE SIMONE  
AVV. FABIO OROLOGIO  
AVV. FILIPPO TOFI

**1) CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO: GRAVE STORIA FAMILIARE DELLA RICORRENTE - FATTORI CONCORRENTI NEGATIVI SOPRAVVENUTI.**

Al fine di dare al Giudicante una visione complessiva della vicenda che ci occupa, si ritiene opportuno esporre preliminarmente quanto segue.

In data 10.4.1983 la Sig.ra Giovanna Moscariello ha contratto matrimonio a Santomena (SA) con il Sig. Andreas Glauser, nato il 5.4.1946 in Svizzera, Cantone di Berna, Kreuzlingen.

Dall'unione dei predetti coniugi sono nati i figli Natalia Glauser, nata ad Eboli (Sa) il 16.11.1985, residente in Vissani di Montecassiano (MC) e Matthias Glauser, nato ad Eboli (Sa) il 26.10.1987, residente a Deruta (PG), Via Padre Rufino Nicacci n. 2, quest'ultimo affetto da cecità totale ed autistico dalla nascita.

Dopo alcuni mesi dalla nascita dei predetti minori i coniugi Moscariello-Glauser si sono trasferiti dalla Campania in Umbria e precisamente a Passaggio di Bettona (Pg) ove risiedevano presso l'abitazione sita in Via Col di Mezzo n. 47, di loro proprietà.

Dopo diverso tempo dal loro trasferimento, nell'anno 2004 il Sig. Andreas Glauser, a seguito del manifestarsi di un disturbo di natura neuro-psichica, è stato "inabilitato" con sentenza n. 951/2004 (**doc. 4**) emessa dal Tribunale di Perugia, Giudice Dott. Cenci, ed affidato alla curatela della moglie Sig.ra Moscariello per l'assistenza del coniuge nello svolgimento degli atti di straordinaria amministrazione.

Nonostante ciò il Sig. Andreas Glauser in quegli anni riusciva a provvedere alle proprie basilari esigenze di vita e dunque a coadiuvare la propria moglie nelle cure del figlio gravemente malato Matthias Glauser, bisognoso di costanti cure ed assistenza, supportando la propria famiglia anche in termini economici nei limiti di quanto a sua disposizione.

A fronte della pronuncia di inabilitazione infatti al Sig. Andreas Glauser era stato riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità n. 5800-07029853, quale contributo integrativo del reddito, erogato da I.N.P.S. secondo i parametri di legge.

Nell'anno 2005 il figlio dei predetti coniugi Sig. Matthias Glauser, è stato dichiarato "interdetto" appena divenuto maggiorenne con sentenza n. 24/2005 dal Tribunale per i Minorenni dell'Umbria (**doc. 5**) ed affidato alla tutela della Sig.ra Giovanna Moscariello (**doc. 6**), la quale ha assunto il

AVV. GIUSEPPE BERELLINI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. MARIA ANTONIETTA BELLUCCINI  
AVV. PIETRO DE SIMONE  
AVV. FABIO OROLOGIO  
AVV. FILIPPO TOFI

compito di curare gli interessi del figlio sia negli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Per le medesime ragioni, stante l'inidoneità allo svolgimento di una prestazione lavorativa, al Sig. Matthias Glauser è stato riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità civile n. 01846628 ed alla pensione per cecità, per una somma mensile di €. 1.350,00 circa, che la Sig.ra Moscariello quale tutore poteva impiegare per fronteggiare le necessità del figlio e che in parte riusciva a risparmiare per la famiglia, con una minima integrazione del proprio reddito unitamente alla correlata pensione di accompagnamento *ex art. 3 Legg 104/1992*.

In particolare infatti il Sig. Matthias Glauser fino ad un certo punto ha vissuto con i genitori e la sorella presso l'abitazione di proprietà, per poi essere ricoverato prima presso l'Istituto Serafico di Assisi e poi, negli ultimi anni, presso l'Istituto Don Guanella di Montebello (Pg), ove tuttora è collocato in modo irreversibile, visto il netto e progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute.

La Sig.ra Giovanna Moscariello, quale insegnante di scuola secondaria, percepiva alla data in cui ha contratto il mutuo I.N.P.D.A.P., costituente la causa determinante la crisi economico-finanziaria dell'istante, uno stipendio medio mensile di circa €. 1.750,00, considerato un reddito annuo lordo di €. 27.630,00 risultante dalla dichiarazione dei redditi 730/2009, che si acclude (**doc. 7**).

Per quanto sopra è cauto affermare che la Sig.ra Moscariello, nel gestire l'intero patrimonio familiare (ivi comprese le indennità correlate alle condizioni di salute dei propri congiunti), poteva fare affidamento su una disponibilità mensile non inferiore ad € 2.500,00/2.600,00 circa.

Proprio nel predetto contesto finanziario, precisamente in data 9.12.2008, la Sig.ra Giovanna Moscariello ha chiesto all'I.N.P.D.A.P. di Perugia (oggi I.N.P.S.) la concessione di un mutuo fondiario per la somma di €. 140.000,00 per acquistare l'appartamento di civile abitazione sito in Deruta, Via Padre Rufino Niccacci n. 2, individuato al catasto fabbricati al Foglio n. 5, part. 1238, sub. 55 e part. 1330 graffate, con le annesse part. 1238, sub. 29 e part. 1238, sub. 30 risultanti al catasto terreni del medesimo comune.

All'esito dell'istruttoria effettuata il predetto ente previdenziale, considerato che il valore dell'immobile risultante dalla perizia estimativa all'epoca espletata risultava superiore rispetto all'importo richiesto e tenuto conto che la Sig.ra Moscariello risultava assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, ha erogato in favore dell'odierna

AVV. GIUSEPPE BERELLINI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. MARIA ANTONIETTA BELLUCCINI  
AVV. PIETRO DE SIMONE  
AVV. FABIO OROLOGIO  
AVV. FILIPPO TOFI

ricorrente la somma di €. 140.000,00, sottoscrivendo in data 9.12.2008 apposito contratto di mutuo ipotecario a rogito Notaio Dott.ssa Maria Rosaria Russo, Rep. 9191 Racc. 1518 (**doc. 8**) - registrato a Perugia il 29.12.2008 al n. 21671 e trascritto a Perugia il 30.12.2008 - iscrivendo ipoteca volontaria di primo grado fino all'importo di €. 280.000,00, di cui sono risultati garanti nella misura del 50% ciascuno l'istante ed il marito Sig. Andreas Glauser (intervenuto per la sua quota di spettanza quale terzo datore di ipoteca).

Pochi mesi dopo la sottoscrizione del predetto mutuo, le condizioni di salute del Sig. Andreas Glauser hanno subito una rapido peggioramento, con insorgenza di pericoli di autolesionismo, che ha inevitabilmente costretto la Sig.ra Giovanna Moscariello, quale moglie e curatrice, a destinare gran parte delle risorse finanziarie al sostentamento e dunque all'assistenza qualificata del proprio coniuge, non potendo la stessa contare sull'ausilio della figlia Natalia Glauser, giovane studentessa fuorisede, né chiaramente lasciare il posto di lavoro che costituiva unica consistente fonte di reddito familiare, con conseguente assorbimento di una parte rilevante dell'attivo disponibile, diversamente destinato negli intenti iniziali della ricorrente a soddisfare le esigenze dei creditori ed in particolare dell'ente mutuante I.N.P.D.A.P..

Per quanto sopra la Sig.ra Moscariello non è più riuscita a rispettare le scadenze previste dal piano di ammortamento del mutuo, dovendo obbligatoriamente soddisfare bisogni familiari primari e pertanto l'I.N.P.S. nell'anno 2012 ha comunicato di avvalersi della clausola risolutiva del finanziamento ipotecario e dunque notificato ai coniugi Moscariello-Glauser l'atto precetto in data 4.9.2012 con cui ha intimato il pagamento della somma di €. 154.549,39 a titolo di sorte capitale, ratei non versati, interessi e spese di procedura (**doc. 9**).

La Sig.ra Moscariello in un contesto di vera e propria disperazione, è stata avvicinata da soggetti disposti ad aprirle delle linee di credito a fronte del pagamento di interessi usurari.

In questo contesto la Sig.ra Moscariello è stata indirizzata presso gli uffici della Fondazione Umbra contro l'Usura - F.U.C.U. Onlus - ove ha trovato un'iniziale sostegno economico-finanziario, che poi l'istante non è riuscita ad utilizzare a proprio vantaggio nei termini previsti, essendo la stessa risultata una delle vittime della Rag. Claudia Pasqua, nota funzionaria della Fondazione F.U.C.U. che tra il 2005 ed il 2009 si è appropriata del denaro dei diversi assistiti e che poi ha risolto ogni pendenza con la Giustizia patteggiando la pena dinanzi al Tribunale di Firenze (**doc. 10**), lasciando senza alcuna tutela le persone offese costitutesi parte civile, tra le quali appunto la Sig.ra

AVV. GIUSEPPE BERELLINI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. MARIA ANTONIETTA BELLUCCINI  
AVV. PIETRO DE SIMONE  
AVV. FABIO OROLOGIO  
AVV. FILIPPO TOFI

Moscariello, che successivamente non hanno potuto neanche coltivare utilmente la richiesta di risarcimento danno in sede civile stante che la predetta autrice dell'illecito è risultata nullatenente (sembra dagli organi di stampa è risultato a suo carico l'esecuzione di sequestri penali e dunque una confisca per circa tre milioni di euro).

In particolare la predetta funzionaria, costituendosi artatamente il parere positivo del Consiglio Direttivo della F.U.C.U., faceva firmare le domande di finanziamento agli assistiti, dirottando poi le somme erogande su un fondo patrimoniale intestato ad una società cui la stessa Rag. Pasqua aveva il controllo, con ciò impedendo alla Sig.ra Giovanna Moscariello (come agli altri) di ricevere il deliberato sussidio economico per fronteggiare le obbligazioni contratte.

Con il passare degli anni la sopra descritta situazione finanziaria si è ulteriormente aggravata nel Novembre 2017, quando la Sig.ra Giovanna Moscariello collocata in quiescenza, ha avuto come unica fonte di reddito l'assegno pensionistico quale ex-insegnante di scuola elementare, dell'importo netto mensile di €. 1.550,00, tenuto conto delle dichiarazioni contenute nei modelli 730 del periodo (**doc. 11**).

Nei successivi due anni le condizioni di salute del marito Sig. Andreas Glauser hanno subito un'ulteriore ingravescenza, fino a che lo stesso è deceduto in data 20.1.2019 del (**doc. 12**).

Su tali presupposti l'I.N.P.S. di Perugia ha notificato in data 22.10.2019 ai Sig.ri Moscariello e Glauser (nonostante quest'ultimo fosse già deceduto dieci mesi prima) un secondo atto di precetto di €. 191.518,60 (superiore di circa €. 51.518,00 rispetto a quello del 2012), per rate scadute, interessi di mora e penali (**doc. 13**).

Nel frattempo attesi i gravi effetti della nota vicenda "Pasqua", la Sig.ra Moscariello è rimasta in contatto con la Fondazione Umbra contro l'Usura, che si è resa ancora una volta disponibile a sostenerla, prospettandole a partire dal 2017 un proprio contributo economico per transigere la controversia con l'I.N.P.S. di Perugia, con l'ulteriore impegno di accollarsi le spese ed i compensi legali dello scrivente procuratore per tutte le procedure che sarebbero state necessarie, come meglio risulta dalla dichiarazione Presidente Dott. Bellocchi in data 6.2.2020, che si acclude (**doc. 14**).

Forte di detto sostegno la Sig.ra Giovanna Moscariello ha formulato tramite lo scrivente difensore numerose proposte solutorie all'I.N.P.S., subentrato nelle more nella gestione delle posizioni I.N.P.D.A.P., formulando apposite proposte conciliative, come risulta dalle lettere pec in data 23.8.2019 e 13.1.2020, a seguito delle quali sono intervenuti degli incontri di verifica ed

AVV. GIUSEPPE BERELLINI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. MARIA ANTONIETTA BELLUCCINI  
AVV. PIETRO DE SIMONE  
AVV. FABIO OROLOGIO  
AVV. FILIPPO TOFI

approfondimento presso l'ufficio legale dell'I.N.P.S. di Perugia, che dopo essersi riservato le opportune valutazioni con l'ente creditore di riferimento e dunque con i soggetti aventi poteri decisionali, non ha mai preso posizione e dunque dato formale riscontro alle predette ipotesi conciliative (**doc. 15**).

A seguito dell'avvento della grave emergenza pandemica da Covid-19 il confronto tra i legali delle parti è rimasto temporaneamente sospeso e mentre si attendeva una risposta dell'I.N.P.S. in ordine alla proposta transazione, lo stesso ente previdenziale ha invece inaspettatamente notificato in data 5.8.2021 alla Sig.ra Giovanna Moscariello un terzo atto di precetto, con cui le ha intimato il pagamento della maggior somma di €. 206.127,59 (maggiore di €. 17.000,00 circa rispetto al quella intimata nel 2020), con conseguente aggravio ulteriore dell'esposizione debitoria della odierna ricorrente (**doc. 16**).

A seguito di tale intimazione sono ripresi i contatti tra l'ufficio legale dell'I.N.P.S. di Perugia e dunque lo scrivente difensore, per cui si è convenuto nuovamente di provare a richiedere le dovute autorizzazioni ad uno stralcio, facendo anche maturare i termini di cessazione dell'efficacia del suddetto precetto *ex art. 480 c.p.c.*, per cui sono trascorsi prima mesi e poi ulteriori anni senza alcun aggiornamento della posizione (la motivazione addotta dall'ufficio legale I.N.P.S. era che si doveva attendere la risposta dei funzionari cui competeva l'effettuazione dei conteggi estintivi del mutuo, in assenza dei quali l'ente previdenziale non avrebbe potuto prendere posizione) (cfr. doc. 15).

Nonostante le predette rassicurazioni in data 23.5.2023 l'I.N.P.S. di Perugia ha invece notificato un nuovo ed ulteriore atto di precetto nei confronti dei chiamati all'eredità del Sig. Andreas Glauser e dunque nei confronti della moglie Sig.ra Giovanna Moscariello (già debitrice per la quota del 50 % di spettanza) e questa volta anche dei di lei figli, Natalia e Matthias Glauser, intimando il pagamento della somma di €. 229.288,39, in sintesi superiore di circa €. 89.288,00 rispetto alla sorte capitale finanziata (**doc. 17**), procedendo successivamente in data 27.7.2023 al pignoramento di tutti i rapporti di credito intestati alla medesima, anche solo quale tutore del figlio interdetto, accesi presso Poste Italiane Spa fino alla concorrente somma di €. 343.932,58, da maggiorare delle spese di procedura (**doc. 18**).

Data la delicatissima condizione personale e familiare della Sig.ra Moscariello, diverse istituzioni si sono mostrate molte attente alla sua vicenda, fino a che anche l'Ufficio della Presidenza della

Repubblica Italiana ha rilasciato una “segnalazione di interesse” al Prefetto competente per territorio (**doc. 19**).

La predetta azione esecutiva è stata dunque iscritta al ruolo n. 621/2023 RGE dinanzi al Tribunale di Spoleto, ed assegnata al Giudice Dott.ssa Anna Maria Cipolloni, la quale con successivo provvedimento in data 30.9.2023 ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza dell'1.12.2023. Alla luce di quanto sopra rappresentato, appare possibile ritenere che l'esposizione debitoria della Sig.ra Moscariello trae essenzialmente origine da una serie di concause indipendenti dalla propria volontà, quali il peggioramento progressivo delle condizioni di salute del Sig. Andreas Glauser successivamente alla contrazione del mutuo; l'incapacità sopravvenuta dello stesso di poter svolgere una qualunque attività lavorativa; l'ingravescenza della malattia del figlio Matthias Glauser, sordo-cieco ed autistico e dunque del predetto marito, fino al suo decesso del 20.1.2019.

Su tali presupposti risulta facilmente integrato il requisito della cd “meritevolezza” del debitore, il quale non ha assunto obbligazioni superiori alle proprie possibilità, escludendo *in toto* l'eventuale sussistenza di eventuali condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 del D.Lgs. 14/2019, di seguito meglio dettagliate.

Diversamente qualche dubbio emerge in ordine all'adeguatezza del comportamento del creditore I.N.P.S. (*ex* I.N.P.D.A.P.) che, dopo aver revocato il mutuo nell'anno 2012, ha azionato il titolo esecutivo nei confronti della Sig.ra Giovanna Moscariello solo nel corrente anno, consentendo l'applicazione di interessi moratori superiori al 50% del capitale finanziato, non riscontrando alcuna delle proposte solutorie formulate dall'odierna ricorrente.

**2) LEGITTIMAZIONE DELLA RICORRENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 69 D.GS. 14/2019 - ASSENZA DI CONDIZIONI SOGGETTIVE OSTATIVE - COMPETENZA TERRITORIALE.**

Prima di procedere alla presentazione della proposta di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 14/2019 occorre rilevare che la Sig.ra Giovanna Moscariello è l'unica erede del Sig. Andreas Glauser e dunque unico soggetto chiamato a rispondere dei debiti contratti in vita da quest'ultimo atteso che gli altri chiamati all'eredità ovvero i figli Sig.ra Natalia Glauser - con dichiarazione in data 6.9.2023 resa dinanzi alla cancelleria dell'Ufficio Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Macerata (**doc. 20**) -

AVV. GIUSEPPE BERELLINI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. MARIA ANTONIETTA BELLUCCINI  
AVV. PIETRO DE SIMONE  
AVV. FABIO OROLOGIO  
AVV. FILIPPO TOFI

e dunque Sig. Matthias Glauser - con dichiarazione in data 17.11.2023 resa dal tutore dinanzi alla cancelleria dell'Ufficio Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Macerata, previo parere favorevole del Sost. Proc. della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto Dott. Alessandro Tana e dunque apposita autorizzazione in data 10.11.2023 a firma del Presidente del Tribunale di Spoleto Dott. Silvio Magrini Alunno, in funzione di Giudice Tutelare - hanno rinunciato puramente e semplicemente all'eredità del predetto congiunto (**doc. 21**).

Ciò premesso devesi ribadire che non sussistono nel caso condizioni soggettive ostative all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 14/2019, atteso che nel corso dell'ultimo quinquennio non sono intervenuti atti di straordinaria amministrazione effettuati da parte della Sig.ra Giovanna Moscariello, la quale ha impiegato il proprio patrimonio limitatamente al sostentamento della propria famiglia ed in particolare del proprio marito Andreas e del proprio figlio Matthias, entrambi gravemente malati e necessitanti cure ed assistenza continua.

Per mero tuziorismo si precisa che la Sig.ra Giovanna Moscariello, dopo aver presentato in data 29.9.2023 domanda di nomina del professionista per la gestione della crisi da sovraindebitamento ex D.Lgs. 14/2019 dinanzi al Tribunale di Spoleto, ha successivamente trasferito in data 7.10.2023 la propria residenza a Macerata, Loc. Montecassiano, per stare vicino alla figlia Natalia Glauser.

È pacifico che il suddetto trasferimento della residenza non altera la competenza territoriale dell'ufficio giudiziario, stante che le disposizioni della Legge 3/2012 (art.li 27 e 28) e dunque della cd. Legge Fallimentare (cfr. art. 9) stabiliscono che "*...il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza*";

### **3) ELENCO DELLE ATTIVITÀ DELLA RICORRENTE - FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEBITORIA.**

Su tali presupposti essendo intenzione della Sig.ra Giovanna Moscariello proporre ai creditori un piano di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 68 e ss. del D.Lgs. 14/2019, di seguito vengono esposte le varie poste attive che finanzierebbero la procedura.

A seguito del decesso del Sig. Andreas Glauser e delle rinunce all'eredità espresse dai Sig.ri Matthias e Natalia Glauser, la Sig.ra Giovanna Moscariello è divenuta unica proprietaria

AVV. GIUSEPPE BERELLINI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. MARIA ANTONIETTA BELLUCCINI  
AVV. PIETRO DE SIMONE  
AVV. FABIO OROLOGIO  
AVV. FILIPPO TOFI

dell'immobile sito in Deruta, Via Padre Rufino Nicacci n. 2, avendo assorbito il restante 50% precedentemente intestato al marito defunto.

Detto immobile è stato stimato avere un valore pari ad €. 113.000,00 come risulta dalla perizia estimativa giurata in data 6.11.2023 a firma del Geom. Emanuele Proietti (**doc. 22**).

L'odierna ricorrente, dopo aver svolto il lavoro di dipendente pubblico quale insegnante di scuola secondaria, è stata collocata in quiescenza a far data dall'anno 2015 e tuttora percepisce mediamente a titolo di pensione la somma mensile netta di €. **1.750,00**, da cui viene detratta alla fonte la somma mensile di € 371,00 a seguito della cessione volontaria del quinto in favore della finanziaria IBL Banca, come risulta dai relativi cedolini nonché dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (**doc. 23**).

La Sig.ra Giovanna Moscariello, dopo la morte del proprio marito Sig. Andreas Glauser, ha cominciato a beneficiare dell'assegno pensionistico per lavoratori migranti riconosciuto in favore del marito dall'AVI-Svizzera, il cui ammontare risulta pari ad €. **750/790** al mese (l'importo può variare in base alla valuta Euro-Franco), quale rendita assicurativa cui lo stesso aveva attivato quando era ancora in vita (**doc. 24**).

La Sig.ra Giovanna Moscariello è inoltre intestataria di un conto corrente postale n. 1048287807 il cui attivo, derivante esclusivamente dalla pensione di insegnante che riceve dall'I.N.P.S. mensilmente e dunque dalla reversibilità del proprio marito, al momento della presentazione dell'odierno ricorso è pari ad €. **13.191,98** (cfr. doc. 24).

L'odierna ricorrente è altresì intestataria di un libretto postale n. 50343211, la cui provvista al 23.10.2023 risulta pari ad €. **32.544,78** (**doc. 25**).

La Sig.ra Moscariello è proprietaria di un'autovettura Lancia Ypsilon, immatricolata nell'aprile dell'anno 2016 che la stessa utilizza per far visita settimanalmente al proprio figlio ricoverato presso l'istituto Don Guanella di Montebello, avente un valore di mercato di € **5.900,00** (**doc. 26**).

La stessa in data 15.11.2021 ha poi sottoscritto con il Sig. Andrea Pivotto un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà, sito in Deruta, Via Padre Rufino Nicacci n. 3, per la durata di quattro anni (fino al 15.11.2025), a fronte di un canone corrispettivo mensile di € **550,00** (**doc. 27**).

AVV. GIUSEPPE BERELLINI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. MARIA ANTONIETTA BELLUCCINI  
AVV. PIETRO DE SIMONE  
AVV. FABIO OROLOGIO  
AVV. FILIPPO TOFI

**4) IL FABBISOGNO MENSILE DELLA RICHIEDENTE - ELENCO DELLE SPESE CORRENTI NECESSARIE PER IL PROPRIO SOSTENTAMENTO.**

Tenuto conto delle predette entrate, l'odierna ricorrente ha poi quantificato in una somma compresa tra € **1.550,00/1.700,00** circa il costo medio delle spese mensili necessarie per il sostentamento del proprio nucleo familiare monoreddito, come meglio descritto nel seguente elenco.

La stessa, come accennato, ha dovuto prendere in locazione un appartamento in Montecassiano, Loc. Vissani n. 6, al fine di poter stare accanto alla propria figlia Natalia, per cui deve corrispondere un canone mensile di € **600.00 (doc. 28)** in favore del soggetto locatore.

A detto costo fisso si aggiungono quelli delle diverse utenze (acqua, luce e gas), dunque le spese per l'acquisto dei generi alimentari, per le dotazioni domestiche, il vestiario, i farmaci non dispensati dal sistema sanitario nazionale, oltre che quelle per la manutenzione ed il funzionamento della propria autovettura, utilizzata per soddisfare le esigenze proprie di locomozione e più che altro per andare a visitare regolarmente il predetto figlio interdetto macroleso.

<u>DESCRIZIONE DELLE SPESE</u>		<u>IMPORTO</u>
- Canone mensile di locazione	€.	600,00;
- Utenze abitazione (acqua, gas, luce)	€.	200,00;
- Generi alimentari mensili	€.	350,00;
- Vestiario e similari	€.	40,00;
- Bollo e accessori	€.	25,00;
- Assicurazione auto	€.	25,00
- Carburante auto e spese	€.	150,00;
- Spese sanitarie, farmaceutiche e onorari medici spec.	€.	100,00;
- Straordinarie varie (tasse, mod. 730, IMU, etc...)	€.	150,00;
- Utenza telefonica	€.	10,00;
- Manutenzioni varie (impianti abitazione, auto ecc...)	€.	40,00.

**5) ELENCO DELLE PASSIVITA' - LA SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO DELLA RICORRENTE - DISTINZIONE DEI CREDITORI PER CLASSI.**

Come è emerso dal ricorso per la nomina dell'O.C.C. e dunque più chiaramente si evince dalla relazione di attestazione e fattibilità dallo stesso redatta e che dunque si acclude al presente ricorso

AVV. GIUSEPPE BERELLINI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. MARIA ANTONIETTA BELLUCCINI  
AVV. PIETRO DE SIMONE  
AVV. FABIO OROLOGIO  
AVV. FILIPPO TOFI

(doc. 29), l'ammontare dei debiti complessivi gravanti sulla ricorrente alla data del presente atto è pari € 243.820,33, non considerando l'aggravio in aumento del 50 % derivante dal vincolo imposto con il pignoramento presso terzi dell'I.N.P.S. in data 27.7.2023 (cfr. doc. 17, 18).

Sulla base della documentazione fornita dalla ricorrente e dunque controllata dall'O.C.C., i creditori della Sig.ra Moscariello risultano essere i seguenti, per gli importi per ognuno specificato:

- I.N.P.S. (ex I.N.P.D.A.P.) - per mutuo ipotecario	€	229.288,39
- I.N.P.S. - chirografo	€	3.047,20
- IBL Banca - chirografo	€	2.597,00
- Ag. Entrate e Riscossione - chirografo	€	2.378,93
- AK Nordic AB - chirografo	€	6.508,81
<b>TOTALE</b>	€	<b>243.820,33</b>

#### CLASSE 1 - CREDITI IN PREDEDUZIONE

Alla suddetta massa passiva vanno aggiunte le spese da riconoscere in prededuzione al Dott. Federico Pastore, quale professionista nominato dal Giudice come O.C.C. ai fini della redazione della relazione particolareggiata, dallo stesso quantificati sulla base delle tariffe vigenti in € 13.500,00, accessori di legge compresi, di cui 2.700,00 a titolo di acconto e la restante parte di € 10.800,00 per la gestione della procedura.

A tal uopo si evidenzia che è chiara la disposizione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i. nello stabilire che *“i crediti sorti in relazione della presente procedura hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori”*.

#### CLASSE 2 - CREDITI PRIVILEGIATI

Come è stato chiaramente esposto nel ricorso, l'unico creditore privilegiato ed in particolare munito di garanzia ipotecaria di primo grado è l'I.N.P.D.A.P., cui è subentrato nelle more l'I.N.P.S., che ha intimato in data 23.5.2023 il pagamento della somma di € 229.288,39, aumentata fino al 50 % per spese di procedura e dunque fino alla concorrenza della somma di € 343.932,58 (cfr. doc. 18).

Detta garanzia risulta iscritta sull'immobile di proprietà della Sig.ra Giovanna Moscariello, sito in Deruta (Pg), Via Padre Rufino Nicacci n. 2, cui è stato attribuito un valore di mercato pari ad € 113.000,00 come risulta dalla perizia estimativa giurata in data 6.11.2023 a firma del Geom. Emanuele Proietti (cfr. doc. 22), di seguito meglio analizzata.

#### CLASSE 3 - CREDITI CHIROGRAFARI

AVV. GIUSEPPE BERELLINI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. MARIA ANTONIETTA BELLUCCINI  
AVV. PIETRO DE SIMONE  
AVV. FABIO OROLOGIO  
AVV. FILIPPO TOFI

Come anche rilevato dal professionista che funge da O.C.C., sono state rilevate altre n. 4 posizioni creditorie in chirografo, ossia non assistite da alcun privilegio, per un totale di €. 11.484,74, così composto:

- IBL - Istituto Bancario del Lavoro, per un finanziamento chirografo erogato in data 1.7.2014 e contratto per fronteggiare degli impegni economico-familiari non rinviabili, avente un residuo di €. 2.597,00, per cui è intervenuta la cessione del quinto della pensione (**doc. 30**);
- A.G.E. Agenzia delle Entrate e Riscossione per posizioni varie e comunque per la somma complessiva di €. 2.378,93 (**doc. 31**);
- AK Nordic - PRA Group, quale residuo di un finanziamento concesso in data 18.4.1991 da Banca Nazionale del Lavoro, Filiale di Salerno, in favore dei Sig.ri Andreas Glauser e Giovanna Moscariello avente un residuo di €. 6.508,81 (**doc. 32**).

**6) INSUSSISTENZA DI ATTI DISPOSITIVI DELLA RICORRENTE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO – PENDENZA DI UNA PROCEDURA ESECUTIVA PROMOSSA DALL'I.N.P.S. DI PERUGIA (PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DINANZI AL TRIBUNALE DI SPOLETO R.G. N. 621/2023 – G.E. DOTT.SSA CIPOLLONI).**

Per quanto è stato possibile appurare e dunque anche per quanto relazionato dal professionista nominato dal Tribunale adito, la Sig.ra Giovanna Moscariello non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio nell'ultimo quinquennio, lasciando sui propri conti correnti e suoi propri libretti di risparmio (aperti presso Poste Italiane Spa) la provvista necessaria per transigere il suo unico debito più importante con l'ente mutuante, ossia con l'I.N.P.D.A.P., cui è subentrato oggi l'I.N.P.S. (che infatti li ha potuti colpire con il predetto pignoramento presso terzi del 27.7.2023 cfr. doc. 18).

La Sig.ra Moscariello aveva infatti previsto che con i predetti risparmi e dunque con l'aiuto della Fondazione Umbra contro l'Usura (F.U.C.U.), sempre garantitore nell'ultimo decennio dai vari presidenti succedutisi a capo del relativo C.d.A., potesse giungere ad una soluzione conciliativa, più volte promessa dall'ente previdenziale creditore e poi nei fatti negata.

È stato più volte ricordato che l'I.N.P.S. di Perugia ha pignorato presso Poste Italiane Spa i seguenti rapporti attivi:

AVV. GIUSEPPE BERELLINI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. MARIA ANTONIETTA BELLUCCINI  
AVV. PIETRO DE SIMONE  
AVV. FABIO OROLOGIO  
AVV. FILIPPO TOFI

- a) Libretto Postale n. 26055033 co-intestato ai Sig.ri Moscariello - Glauser, quali congiunti, tutore e protutore dell'interdetto Sig.ra Matthias Glauser, avente un saldo di € 41.712,77 (impignorabile per legge *ex art. 545 c.p.c.* poiché composto da pensioni assistenziali a favore di persona interdetta e non risultante debitrice dell'ente - **doc. 33**);
- b) Conto corrente postale n. 1048287807 intestato alla Sig.ra Moscariello sul quale è giacente la somma di €. 13.191,98 (cfr. doc. 24);
- c) Libretto Postale n. 50343211 intestato alla Sig.ra Moscariello, portante un attivo disponibile di €. 32.544,78 (cfr. doc. 25).

A seguito degli adempimento di rito l'I.N.P.S. di Perugia, quale creditore procedente, ha iscritto a ruolo il predetto pignoramento presso terzi al n. 621/2023 R.G.E. Tribunale di Spoleto, assegnato al Giudice Dott.ssa Anna Maria Cipolloni, la quale con provvedimento in data 30.9.2023 ha rinviato la data di prima udienza a domani 1.12.2023, ore 9,00, concedendo termine fino alle ore 8,00 per il deposito degli atti difensivi ed in particolare delle note di trattazione scritta, cui ha provveduto in data odierna lo scrivente difensore nell'interesse della debitrice esecutata ed odierna istante, contestando l'azione forzosa in via preliminare e dunque in via principale in quanto illegittima ed in particolare improcedibile, essendo nelle more divenuto inefficace il pignoramento *ex art. 543 c.p.c.*, non avendo il creditore procedente provveduto alla doverosa notifica dell'avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento e comunque all'altrettanto obbligatorio deposito di detto ultimo avviso di notifica nel fascicolo dell'esecuzione forzata.

Si rendo noto che per tali motivi ed anche in ragione del fatto che la Sig.ra Moscariello aveva attivato la presente procedura di ristrutturazione dei debiti, al Giudice dell'Esecuzione è stata evidenziata la necessità o quanto meno l'opportunità di disporre un rinvio della procedura esecutiva n. 621/2023 R.G.E., se non addirittura sospenderla, al fine di non vanificare l'impegno profuso in questi mesi dallo scrivente studio legale, dall'O.C.C. nominato dal Tribunale di Spoleto e dunque dalla medesima Sig.ra Moscariello, che per accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 e ss. D. Lgs. 14/2019 ha già sostenuto dei costi importanti; al contempo è stato valorizzato che l'eventuale assegnazione *ex art.li 552 e ss. c.p.c.* delle somme pignorate avrebbe frustrato gli intenti del Legislatore, che ha emanato le disposizioni del D. Lgs. 14/2019 proprio al fine di sostenere le persone fisiche, giuridiche e dunque le imprese venutesi a trovare in una

AVV. GIUSEPPE BERELLINI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. MARIA ANTONIETTA BELLUCCINI  
AVV. PIETRO DE SIMONE  
AVV. FABIO OROLOGIO  
AVV. FILIPPO TOFI

situazione di sovra-indebitamento per una serie di circostanze avverse ed escludenti le descritte ipotesi di colpa grave e di dolo.

Sempre al Giudice dell'Esecuzione è stato ricordato che la legge ha assegnato al Giudice Delegato designato ad istruire il ricorso e dunque ad omologare eventualmente il piano di ristrutturazione dei debiti, la facoltà di disporre *ex art. 70, comma 4, D. Lgs. 14/2019*, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso che potrebbero pregiudicare la fattibilità del medesimo piano e dunque, per le stesse causali, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore istante fino alla conclusione del relativo procedimento di composizione delle crisi.

Stante che la suddetta determinazione del Giudice Delegato presuppone dei tempi minimi di vaglio della domanda e che invece la pendente esecuzione forzata presso terzi potrebbe concludersi anche prima (addirittura domani 1.12.2023), al fine di conciliare le diverse esigenze ed in particolare le diverse finalità legali sopra evidenziate, è stata tutto più approfonditamente spiegato nella comparsa di costituzione dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, rassegnando le seguenti conclusioni:

*Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis,*

*In via preliminare e di rito:*

*- dichiarare l'improcedibilità del pignoramento presso terzi dell'I.N.P.S. in data 27.7.2023 non avendo il creditore procedente provveduto alla doverosa notifica dell'avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento e comunque all'altrettanto obbligatorio deposito di detto ultimo avviso di notifica nel fascicolo dell'esecuzione forzata.*

*In via principale:*

*- dichiarare per quanto sopra l'inefficacia del pignoramento presso terzi dell'I.N.P.S. in data 27.7.2023 ai sensi del vigente art. 543, comma 5, c.p.c..*

*In via subordinata:*

*- sospendere o rinviare per almeno tre mesi la procedura esecutiva n. 621/2023 R.G.E. azionata dall' I.N.P.S., o quantomeno astenersi dall' emettere il provvedimento di assegnazione delle somme pignorate affinché venga consentito al Giudice Delegato del Tribunale di Spoleto di ammettere la Sig.ra Giovanna Moscariello alla procedura di ristrutturazione del debito disciplinata dal D.Lgs. 14/2019, con conseguente sospensione di tutte le procedure esecutive pendenti nei confronti del debitore *ex art. 70, comma 4* di detto decreto;*

*In via subordinata ulteriore e gradata:*

AVV. GIUSEPPE BERELLINI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. MARIA ANTONIETTA BELLUCCINI  
AVV. PIETRO DE SIMONE  
AVV. FABIO OROLOGIO  
AVV. FILIPPO TOFI

*- nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti richieste, per mero tuziorismo si chiede che il G.E. svincoli comunque l'attivo di € 41.712,77 portato dal libretto postale n. 26055033 co-intestato al Sig. Matthias Glauser, in quanto frutto dei versamenti delle pensioni invalidità civili effettuati negli anni da I.N.P.S. in favore del Sig. Matthias Glauser e Andreas Glauser, rispettivamente interdetto e inabilitato;*

*- sempre nella non creduta ipotesi di reiezione delle suddette istanze, si chiede che il G..E. limiti in ogni caso l'assegnazione delle somme colpite nella misura massima di 1/5, come per legge, come tra l'altro concluso nelle note di trattazione in data 21.11.2023 dell'I.N.P.S., al netto del cd. minimo vitale per tutte le voci pensionistiche elencate e dunque vincolate con il pignoramento presso terzi di cui trattasi (doc. 34).*

## **7) PROPOSTA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DELLA SIG.RA GIOVANNA MOSCARIELLO.**

La Sig.ra Giovanna Moscariello, intende proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art 67 del D.Lgs. 13/2019, che preveda la soddisfazione dei creditori nelle modalità di seguito dettagliate:

- 1) pagamento a febbraio 2024 del compenso del professionista O.C.C. nominato Dott. Federico Pastore in **prededuzione**, già quantificato in € **10.800,00**, attingendo alla provvista costituita dalla sommatoria del libretto postale e del c/c postale pignorati dall'I.N.P.S.;
- 2) pagamento a febbraio 2024 (o anche marzo, a seconda dei tempi del Giudice Delegato) della somma di € **33.000,00 in favore dell'I.N.P.S. in un'unica soluzione**, attingendo alla provvista costituita dalla sommatoria del libretto postale e del c/c postale pignorati e dunque dai risparmi della debitrice nelle prime due mensilità del 2024 (gennaio e febbraio);
- 3) pagamento della somma di € **30.000,00 in favore dell'I.N.P.S. in 20 mesi** e dunque versamento di **rate mensili di € 1.500,00 da aprile 2024 fino a novembre 2025**, cui aggiungere la quota parte della tredicesima mensilità del 2024 da pagare per € 2.000,00 a gennaio 2025, per un **totale di € 32.000,00**;
- 4) pagamento della somma di € **29.000,00 in favore dell'I.N.P.S. in 29 mesi** e dunque versamento di **rate mensili di € 1.000,00 da dicembre 2025 ad aprile 2028**, cui aggiungere la quota parte

AVV. GIUSEPPE BERELLINI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. MARIA ANTONIETTA BELLUCCINI  
AVV. PIETRO DE SIMONE  
AVV. FABIO OROLOGIO  
AVV. FILIPPO TOFI

delle tredicesime mensilità del 2025, 2026 e 2027, da pagare per **€. 2000,00** ciascuna entro il mese di gennaio successivo, per un **totale di €. 35.000,00**;

5) pagamento della somma di **€. 3.000,00 in favore degli altri creditori chirografari** in nn. 3 mesi e dunque versamento di **rate mensili di € 1000,00 da maggio a luglio 2028**.

E' dunque evidente che in tal modo la Sig.ra Giovanna Moscariello, tenuto conto del valore del proprio patrimonio immobiliare e finanziario, si è impegnata a mettere a disposizione della presente procedura la somma di €. 113.800,00, da corrispondere in quattro anni e mezzo e da ripartire in percentuali e tempistiche diverse tra i vari creditori, sulla base delle prededuzioni di legge e dei privilegi esistenti.

Peraltro, come rappresentato nella relazione di fattibilità dell'O.C.C. Dott. Pastore (cfr. doc. 29), una simile soluzione consentirebbe al creditore procedente di poter ottenere dall'esecuzione del suddetto piano una somma certamente superiore rispetto a quella che realizzerebbe l'I.N.P.S. nell'eventuale procedura liquidatoria alternativa del patrimonio della Sig.ra Moscariello, come previsto dall'art. 70 del D. Lgs. 14/2019 ovvero dall'art. 268 e ss. dello stesso Codice della Crisi.

A tal proposito l'O.C.C. Dott. Federico Pastore, ha dedicato nella sua relazione un apposito paragrafo (cfr. doc. 29, par. 2 e 2.2), denominato "attivo realizzabile", ove ha specificato che in caso di vendita forzata del predetto immobile il ricavato possibile, al netto di tutti i costi prededucibili e dunque di procedura, ammonterebbe nella migliore ipotesi ad € 97.000,00, nel caso intermedio ad € 86,300,00 e in quello peggiore ipotizzabile ad € 76.627,00, a fronte di una proposta complessiva esposta nel presente piano di ristrutturazione e dunque entro breve tempo conseguibile di € 100.000,00.

Di seguito è stata sintetizzata la situazione debitoria, l'importo offerto a tacitazione e dunque la percentuale di soddisfazione del credito in esecuzione del piano di ristrutturazione debitoria.

<u>NATURA CREDITO</u>	<u>IMPORTO DEL CREDITO MATURATO IN EURO</u>	<u>IMPORTO OFFERTO IN EURO</u>	<u>% SODDISFAZIONE</u>
<u>CREDITI PREDEDUCIBILI</u> (CLASSE I) O.C.C. - Dott.. Pastore	10.800,00	10.800,00	100%
<u>CREDITI PRIVILEGIATI</u> (CLASSE II) I.N.P.S. (ex I.N.P.D.A.P.)	229.288,39 come da precetto, vincolato fino a 343.932,00	100.000,00	43,63 %  (se si considerasse la sorte maggiorata degli interessi legali si raggiunge il 60 %)

AVV. GIUSEPPE BERELLINI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. MARIA ANTONIETTA BELLUCCINI  
AVV. PIETRO DE SIMONE  
AVV. FABIO OROLOGIO  
AVV. FILIPPO TOFI

Mutuo Ipotecario			
<b>CREDITI CHIROGRAFARI</b> <b>(CLASSE III)</b> <b>AK Nordic AB + AdE-R +</b> <b>I.N.P.S.</b>	6.500,00 (Pra Group) 2.597,00 (IBL) 2.378,93 (A.G.E.)	3.000,00	26,4 %

**8) SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA – SUSSISTENZA DEL CD. MERITO CREDITIZIO – COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA E DUNQUE DEPOSITATA A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DI RISTRUTTUAZIONE DEI DEBITI EX ART. 67 E SS. D. LGS. 14/2014.**

In merito alla fattibilità e sostenibilità della proposta, così come sopra formulata, si richiamano integralmente le considerazioni espresse dal nominato Gestore della Crisi, Dott. Federico Pastore, nella attestazione/relazione allegata e parte integrante del presente atto (cfr. doc. 29 e relativi allegati).

Nella precedente parte distinta con il n. 1 e titolata: “CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO: GRAVE STORIA FAMILIARE DELLA RICORRENTE; FATTORI CONCORRENTI NEGATIVI SOPRAVVENUTI”, sono state ben spiegate le gravi cause (personali e familiari) che hanno condotto all’indebitamento e dunque al sovraindebitamento, senza che sia emersa una qualsivoglia forma di negligenza o di imprudenza della Sig.ra Giovanna Moscariello nell’assumere le relative obbligazioni, con ciò escludendo che la stessa abbia assunto un debito in maniera irragionevole ovvero sproporzionato in relazione alle proprie capacità restitutorie.

Come è stato evidenziato nel corpo del presente atto e dunque nella prefata relazione del professionista nominato O.C.C., quando la Sig.ra Moscariello ha contratto il mutuo ipotecario I.N.P.D.A.P., oggi gestito dall’I.N.P.S., disponeva di una provvista mensile più che valida e sufficiente per fronteggiare le rate mensili previste dal relativo piano di ammortamento alla francese. I gravissimi ed ingravescenti problemi di salute che sfortunatamente hanno colpito i più stretti congiunti della ricorrente (il marito Andreas e dunque il figlio Matthias) hanno determinato una netta alterazione di tutti i programmi che all’epoca l’odierna istante aveva effettuato.

A riscontro di quanto affermato la ricorrente ha fornito molteplici documenti, che il professionista nominato O.C.C. ha ritenuto validi ed attendibili (cfr. doc. 29 par. 4).

AVV. GIUSEPPE BERELLINI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. MARIA ANTONIETTA BELLUCCINI  
AVV. PIETRO DE SIMONE  
AVV. FABIO OROLOGIO  
AVV. FILIPPO TOFI

Sempre l' O.C.C. Dott. Pastore ha avuto cura di precisare in conclusione del suo elaborato che sulla base delle informazioni acquisite e delle verifiche effettuate è stato possibile esprimere una valutazione complessivamente positiva del piano presentato dalla Sig.ra Moscariello, con l'integrale soddisfazione dei crediti prededucibili, nonché di una percentuale del 43,63 % dei crediti privilegiati (ipotecari) e del 26,4 % dei crediti chirografari in un arco temporale inferiore a 5 anni, totalmente in linea con le migliori linee guida e dunque con i più accreditati insegnamenti dottrinali e giurisprudenziali per quanto attiene ai tempi delle procedure di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 e ss. D. Lgs. 14/2014 e s.m.i..

\* \* \* \* \*

Per i suddetti motivi,

**MOSCARIELLO GIOVANNA**, come in epigrafe rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

### **CHIEDE**

**In via d'urgenza:**

- che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Spoleto designato, ritenuti sussistenti ad un primo vaglio i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, disponga per le evidenti ragioni cautelari spiegate la sospensione della procedura esecutiva presso terzi, rubricata al n. 621/2023 ed assegnata al G.E. del Tribunale di Spoleto Dott.ssa Anna Maria Cipolloni, già fissata per gli incumbenti di cui all'art. 552 e s.s. c.p.c., in quanto idonea a pregiudicare il buon fine del piano di ristrutturazione debitoria di cui al ricorso;

**In via principale:**

- che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Spoleto designato, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, Voglia adottare i provvedimenti di cui all'art. 70 del D. Lgs. 14/2019 e s.m.i. ai fini dell'omologa dello specifico piano di ristrutturazione dei debiti esposto nel presente ricorso ai sensi dell'art. 67 del medesimo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (pubblicazione proposta e decreto sui siti istituzionali, richiesta di indirizzi telematici creditori, assegnazione termini per eventuali osservazioni creditori e per il deposito delle relative note dell'O.C.C.), dichiarando altresì la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali ai sensi del successivo art. 68;

AVV. GIUSEPPE BERELLINI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. MARIA ANTONIETTA BELLUCCINI  
AVV. PIETRO DE SIMONE  
AVV. FABIO OROLOGIO  
AVV. FILIPPO TOFI

- che sempre l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Spoleto designato disponga ex art. 70, comma 4, C.C.I.I., il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità dello stesso patrimonio fino alla conclusione del presente della presente procedura;
- che ugualmente l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Spoleto designato disponga ex art. 70, comma 4, C.C.I.I., la sospensione di tutti i procedimenti di esecuzione forzata in corso che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano di ristrutturazione debitoria, in particolare della procedura esecutiva presso terzi, rubricata al n. 621/2023 ed assegnata al G.E. del Tribunale di Spoleto Dott.ssa Anna Maria Cipolloni, già fissata per gli incumbenti di cui all'art. 552 e s.s. c.p.c.;
- che sempre l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Spoleto disponga ex art. 67, comma 3, del predetto C.C.I.I., la falcidia di tutti gli accordi di cessione del 1/5 degli emolumenti pensionistici e delle relative trattenute dai ratei mensili in favore dei predetti creditori chirografari al fine di consentire l'utilizzazione dell'intera provvista per poter soddisfare le obbligazioni dettagliate nel medesimo piano in favore dell'intero ceto creditorio, secondo le distinzioni per classi effettuate.

**In via istruttoria si allegano i seguenti documenti in copia:**

- 1) - ricorso per nomina gestore della crisi ex Lege 3-2012 Avv. Berellini (Moscariello Giovanna);
- 2) - provv. nomina gestore delle crisi Dott.ssa Trabalza 10.10.2023;
- 3) - incarico OCC - Gestore della crisi Dott. Federico Pastore (MOSCARIELLO GIOVANNA);
- 4) - sentenza n. 951-2004 Tribunale Perugia (Andreas Glauser);
- 5) - sentenza n. 24-2005 Trib. Minori Umbria (Matthias Glauser);
- 6) - verbale giuramento Tutore Sig.ra Giovanna Moscariello (Interdetto Sig. Matthias Glauser);
- 7) - modello 730 anni 2007-2008-2012-2022 (MOSCARIELLO);
- 8) - contratto di mutuo INPDAP-MOSCARIELLO 9.12.2008;
- 9) - atto di precetto INPS 4.9.2012;
- 10) - estratto atti e articoli di stampa inchiesta a carico del funzionario F.U.C.U.;
- 11) - modello 730 dall'Anno 2019 al 2023 (MOSCARIELLO);
- 12) - certificato di morte ANDREAS GLAUSER;
- 13) - atto di precetto INPS 14.6.2019;
- 14) - dichiarazione Fondazione Umbria Contro Usura 6.2.2020 (FUCU - Moscariello);
- 15) - corrispondenza e istanze Avv. Berellini - I.N.P.S. Perugia per accordo conciliativo;

AVV. GIUSEPPE BERELLINI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. MARIA ANTONIETTA BELLUCCINI  
AVV. PIETRO DE SIMONE  
AVV. FABIO OROLOGIO  
AVV. FILIPPO TOFI

- 16) - *atto di precetto INPS 23.7.2021;*
- 17) - *atto di precetto INPS - MOSCARIELLO 10.5.2023;*
- 18) - *pignoramento presso terzi INPS Perugia 17.8.2023;*
- 19) - *segnalazione Presidente della Repubblica On. S. MATTARELLA;*
- 20) - *atto di rinuncia all'eredità Natalia Glauser + certificato morte Andreas Glauser;*
- 21) - *rinuncia eredità Matthias Glauser + autorizz. Giudice Tutelare + F24 Imp. Registro;*
- 22) - *perizia Estimativa Geom. Emanuele Proietti 25.10.2023 (Proprietà - Moscariello Giovanna);*
- 23) - *cedolini Pensione anno 2023 MOSCARIELLO GIOVANNA - dichiarazione redditi triennio;*
- 24) - *estratto e lista movimenti conto corrente postale n. 1048287807 (MOSCARIELLO);*
- 25) - *estratto e lista movimenti Libretto postale n. 50343211 (Moscariello);*
- 26) - *veicolo Lancia Ypsilon targa FC043TD;*
- 27) - *contratto affitto immobile Deruta (MOSCARIELLO - PIVOTTO);*
- 28) - *contratto locazione immobile Montacassiano (MOSCARIELLO);*
- 29) - *relazione O.C.C. Dott. Federico Pastore + relativi n. 17 allegati;*
- 30) - *piano ammortamento IBL Banca Spa;*
- 31) - *agenzia delle entrate-Riscossione - Area riservata Cittadini e Imprese;*
- 32) - *debito Ak Nordik-Pra Group (Moscariello);*
- 33) - *estratto libretto postale n. 1048287807 e lista movimenti (cointestato Moscariello-Glauser).*
- 34) - *comparsa di costituzione G. Moscariello Esec. R.G. n. 621/2023 Trib. Spoleto;*
- 35) - *mandato e procura per presentazione del piano di ristrutturazione dei debiti Avv. G Berellini.*

*[Ai fini dell'iscrizione del ricorso e dunque del pagamento del contributo unificato ex art. 14 D.P.R. 115 del 30.5.2002 e s.m.i., la ricorrente dichiara che il valore della presente procedura è pari ad € 243.820,33, per cui controversia risulta dovuta e dunque da versare la somma di € 98,00].*

Con Osservanza.

Perugia-Spoleto, lì 30 Novembre 2023.

Avv. Giuseppe Berellini  
(firmato digitalmente)